



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

COPIA

Delibera N. 14

Del 28-04-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta

OGGETTO	ISTANZE PER LA DECADENZA DEGLI AMBITI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI SOGGETTI A STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO NON ANCORA APPROVATI - PROROGA QUINQUENNALE E DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 18 C.7 BIS DELLA L.R. 11/2004
---------	---

Il giorno ventotto del mese di aprile duemilaventitre, alle ore 18:18 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

Assume la Presidenza FAVA ROBERTA.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Targa Michela.

Eseguito l'appello risultano presenti:

I CONSIGLIERI	PRESENZA	I CONSIGLIERI	PRESENZA
MUNARI PIERFRANCESCO	Presente	SCHIORLIN SARA	Presente
TURATTI ILARIA	Presente	LIVIERO ALBERTO	Presente
GRANDI MARCO	Presente	RUSCA SILVANO	Presente
PARISOTTO PIERLUIGI	Presente	FONTOLAN PAOLO	Assente
PASQUALI EMANUELE	Assente	CROCCO HEIDI	Assente
FRIZZARIN MARIA STELLA	Presente	BERGANTIN FABRIZIO	Assente
FAVA ROBERTA	Presente	TASSO CHIARA	Presente
BERNELLO MATTIA	Presente	FUMANA ANDREA	Presente
GARBIN GRAZIANO	Presente		
	TOTALE	PRESENTI 13	ASSENTI 4

Il Presidente FAVA ROBERTA, constatato il numero legale degli intervenuti, previa designazione a scrutatori dei consiglieri

SCHIORLIN SARA

LIVIERO ALBERTO

FUMANA ANDREA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“L’Assessore all’Urbanistica propone l’approvazione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.R. 11/2004 prevede che la pianificazione urbanistica comunale si espliciti mediante il piano regolatore comunale (PRC) il quale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (P.I.);

Il Comune di Cavarzere è dotato di un Piano Regolatore Comunale (PRC) costituito dai seguenti strumenti urbanistici comunali:

- ✓ il Piano di Assetto del Territorio (PAT), ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1979 in data 3 agosto 2010;
- ✓ il Piano degli Interventi (PI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 09.02.2011;

Il Comune ha successivamente attivato le seguenti varianti al Piano degli Interventi

- ✓ Variante n.1 approvata con deliberazione consiliare n.3 in data 14 marzo 2012;
- ✓ Variante n.2 approvata con deliberazione consiliare n.19 in data 7 giugno 2012;
- ✓ Variante parziale al P.I.- SUAP “Ristrutturazione urbanistico-edilizia con ampliamento di attività industriale e modifica della viabilità in variante al Piano degli Interventi” approvata con deliberazione consiliare n.50 del 30 ottobre 2014;
- ✓ Variante n.3 approvata con deliberazione consiliare n.74 in data 11 dicembre 2014;
- ✓ Variante parziale al P.I.- Recepimento di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art.6 della L.R.11/2004, approvata con deliberazione consiliare n.7 del 18 aprile 2016;
- ✓ Variante n. 4 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 30.01.2017;
- ✓ Variante n.5 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 29.07.2022;
- ✓ Variante n.7 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n.46 del 22.12.2022;

Sono inoltre approvate le seguenti Varianti al P.I.:

- ✓ con deliberazione di Consiglio comunale n.5 in data 21.02.2018 è stata approvata la “Variante Verde n. 1 - anno 2017” al P.I. per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della L.R.V. n. 4/2015;
- ✓ con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 in data 23.11.2018 è stata approvata la Variante Verde n. 2 - Anno 2018” al P.I. per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della L.R.V. n. 4/2015;

Contestualmente e successivamente alla formazione del Piano Regolatore Comunale sono intervenute nuove disposizioni normative di settore che richiedono il recepimento nella strumentazione urbanistica quali:

- La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e

modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, promotrice di un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali mirando a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzeramento entro il 2050, la quale inoltre prevede che l'adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo sia recepito in una specifica variante allo strumento urbanistico comunale (PRC) che si articola nel Piano di Assetto del Territorio e nel Piano degli Interventi.

Dato che l'art.18, comma 7, della L.R. 11/2004 prevede la decadenza, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi, delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33 "Aree non pianificate";

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.11.2020 è stata approvata la variante n.1 semplificata al P.A.T. - Art. 14 L.R. 6.6.2017 n.14 "disposizioni per il contenimento del Consumo di Suolo e modifiche della L.R. 23.4.2004 n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Dato atto che le Varianti n.5 e n.7 approvate rispettivamente con D.C.C. n. 29/2022 e D.C.C. 46/2022 non hanno influito sulla validità delle previsioni quinquennali di trasformazione del Piano degli Interventi;

Visto che l'art. 18, comma 7 bis della L.R. 14/2011, prevede che *“Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7;*

Dato atto che ai sensi dell'art. 2 co. 1 punto c) della L.R. 14/2017 e dell'Art.63 delle N.T. del P.A.T. le aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati al di fuori degli "Ambiti di Urbanizzazione Consolidata" consumano la quantità massima di suolo attribuita con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto n. 179 del 4/11/2019;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 30.01-2017 pubblicata all'Albo Pretorio in data 14.02.2017, è stata approvata la Variante n.4 al Piano degli Interventi che prevedeva la proroga del termine quinquennale di cui all'Art.18 comma 7 della L.R 14/2011 cioè fino al 1.03.2022;

Visto l'avviso pubblico a protocollo n.3390 del 22.02.2022 ad oggetto *“Avviso di manifestazione di interesse per la proroga del termine quinquennale per le aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati* “con il quale si è provveduto ad informare i cittadini circa i termini di decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione e a ricordare la possibilità di richiesta di proroga da perfezionare entro il 21.05.2022

Visto il Documento Programmatico Preliminare relativo alla Variante n.6/Secondo Piano degli Interventi, illustrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 30.09.2022, che indica

nella prima fase la valutazione e la eventuale reiterazione e revisione delle aree già pianificate (anche di proprietà comunale) dal PI previgente, in virtù delle richieste di proroga presentate a seguito della pubblicazione di avviso del 22 febbraio 2022 prot.3390;

Verificato che:

- sono pervenute al protocollo comunale n. 3 richieste;
- che il procedimento di formazione efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo, specifica al comma 6 del medesimo articolo, le condizioni necessarie per procedere alla redazione di piani attuativi anche in assenza della totalità degli aventi titolo proprietari delle aree facenti parte dell'ambito soggetto a PUA che in particolare recita: "I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo".

Considerato che a seguito di Relazione e proposta tecnica del Settore Governo del Territorio prot. 5991 del 23.03.2023 che si richiama integralmente agli atti d'ufficio è risultato :

- 2 istanze si riferiscono ad ambiti che con la Variante n.5 sono state riclassificate A1 e quindi saranno valutate successivamente nell'ambito della prossima Variante n.6/Secondo Piano degli interventi;
- 2 istanze non si riferiscono al solo rinnovo, ma chiedono delle modifiche alle previsioni del P.I. e quindi saranno valutate successivamente nell'ambito della prossima Variante n.6/Secondo Piano degli interventi;
- 1 istanza è richiesta da un solo proprietario dell'ambito che non ha il 75% di proprietà delle aree e sarà valutata successivamente nell'ambito della prossima Variante n.6/Secondo Piano degli interventi
- 2 aree sono di proprietà Comunale ed essendo inserite nel Piano delle Alienazioni in tessuti R4 vengono proposte d'ufficio in ossequio a quanto indicato nel Documento Programmatico Preliminare illustrato con D.C.C. n.29/2022;

Dato atto :

- della possibilità di dettare una nuova disciplina per aree soggette a decadenza di cui al comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
- che per le aree di trasformazione o espansione soggette a strumento attuativo non approvato e non oggetto di proroga del termine quinquennale gli effetti finanziari a carico del bilancio comunale saranno verificati con successivi provvedimenti con i quali verrà valutato il minor gettito fiscale in conseguenza della riclassificazione come area "non pianificata";

Ritenuto di:

- non accogliere le richieste pervenute a seguito dell'Avviso 22 febbraio 2022 prot.3390 secondo quanto indicato Relazione e proposta tecnica svolta Settore Governo del Territorio dando atto che le stesse saranno valutate quali proposte di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell'ambito della prossima seconda fase della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi;
- di disporre la proroga quinquennale del termine per l'attuazione delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione come stabilito dal c.7 bis dell'Art.18 della L.R 11/2004 o espansione agli ambiti come risultanti quanto indicato nella Relazione e proposta tecnica svolta Settore Governo del Territorio e secondo le indicazioni in essa previste;
- di stabilire il contributo dell'art. 18 comma 7bis della L.R. 11/2004 nell'1% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU;
- di dare atto che il versamento del contributo determinato considerato che ai fini dell'applicazione dell'IMU in attuazione dell'art. 18 comma 7 bis della L.R. 11/2004, non trova applicazione nel caso delle aree di proprietà Comunale;

- dare atto che negli altri casi l'omesso o parziale versamento di detto contributo entro il termine del 31/12 di ogni anno successivo al presente atto, comporterà l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e troverà conseguentemente applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
- dare atto che per i rimanenti ambiti di trasformazione o espansione soggette a strumento attuativo non approvato le previsioni urbanistiche del PI vigente devono ritenersi decadute dal 1 marzo 2022 e per gli stessi trova applicazione l'art. 33 della L.R. 11/2004, fino alla ripianificazione che avverrà con la seconda fase della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi;

Dato atto che la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente.

Acquisito il parere della Terza Commissione Consiliare nella seduta del 27 marzo 2023.

Vista

- la legge regionale 23 aprile 2004, n.11 *"norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali"*;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espressi dai Responsabili del Servizio interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del d.lgs. n. 267/2000;

Atteso che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione i Responsabili dei Servizi attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo ai Responsabili firmatari dell'atto medesimo;

Dato atto che:

- l'art. 78 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) dispone ai commi 2 e 4:
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

DELIBERA

1. **di stabilire** che le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di non accogliere** le richieste pervenute a seguito dell'Avviso 22 febbraio 2022 prot.3390 secondo quanto indicato Relazione e proposta tecnica svolta Settore Governo del Territorio dando atto che le stesse saranno valutate quali proposte di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell'ambito della prossima seconda fase della Variante n.6/Secondo Piano degli Interventi:

	Prot.	Data	Ubicazione	Catasto	Sintesi e proposta tecnica
01	8729	09.05.2022	SP Cavarzere Romea	Fg. n.25 Mapp.le n. 173	P1.2-1.30a (parte) Si chiede Il rinnovo quinquennale di parte del tessuto P1.2-1.30a (oraA1) relativa ai mappali in proprietà Non accoglibile con la variante n.5 adottata con DCC 35/2021 e approvata con D.C.C. 24/2022 le porzioni di area P1.2-1.30a, di limitate dimensioni, che costituivano un residuo assai ridotto, la cui attuazione in termini edificatori sarebbe risultata impraticabile, sono stati riclassificati quali aree a prevalente destinazione agricola A1, in coerenza con il restante contesto. La Richiesta sarà valutata quale proposta di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell’ambito della prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi
02	8730	09.05.2022	SP Cavarzere Romea	Fg. n.25 Mapp.le n. 105-230	P1.2-1.30a (parte) Si chiede Il rinnovo quinquennale di parte del tessuto P1.2-1.30a (oraA1) relativa ai mappali in proprietà Non accoglibile con la variante n.5 adottata con DCC 35/2021 e approvata con D.C.C. 24/2022 le porzioni di area P1.2-1.30a, di limitate dimensioni, che costituivano un residuo assai ridotto, la cui attuazione in termini edificatori sarebbe risultata impraticabile, sono stati riclassificati quali aree a prevalente destinazione agricola A1, in coerenza con il restante contesto. La Richiesta sarà valutata quale proposta di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell’ambito della prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi
03	9696	19.05.2022	Via C.A. Dalla Chiesa - Via Garibaldi	Fg. n.49 Mapp.le n. 1001- 1002	F_Speciale 05 La proposta non è solo una richiesta di rinnovo quinquennale. Si chiede di rimodulare l’ambito d’intervento e di modificare la destinazione d’uso di parte dell’area per servizi privati. Non accoglibile in quanto la richiesta prevede modifiche ai contenuti della precedente previsione in termini di parametri urbanistici e destinazioni d’uso. La Richiesta sarà valutata quale proposta di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell’ambito della prossima predisposizione della

Prot.	Data	Ubicazione	Catasto	Sintesi e proposta tecnica
				Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi
04	9828	23.05.2022	Via Santa Maria	Fg. n.27 Mapp.le 118-132 P 2.3 – 1.83 La proposta non è solo una richiesta di rinnovo quinquennale. Si chiede di ridurre l’ambito d’intervento e di modificare la destinazione d’uso di parte dell’area in residenziale ed agricola. Non accoglibile in quanto la richiesta prevede modifiche ai contenuti della precedente previsione in termini di parametri urbanistici e destinazioni d’uso. La Richiesta sarà valutata quale proposta di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell’ambito della prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi
05	12800	05.07.2022	Cà Labia	Fg. n. 48 - Mapp.le 2269 AT-06 Si chiede il rinnovo quinquennale dell’edificabilità di parte dell’AT_06 Non accoglibile in quanto richiesta da un solo proprietario dell’ambito che non ha il 75% di proprietà delle aree ricadenti nell’AT_06. Dai dati comunicati la parte di area del richiedente è pari a mq.2.340 che corrispondono al 50% dell’AT_06 di mq 4.625. La Richiesta sarà valutata quale proposta di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell’ambito della prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi

3. **di disporre** la proroga quinquennale del termine per l’attuazione delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione come stabilito dal c.7 bis dell’Art.18 della L.R. 11/2004 degli ambiti come risultanti quanto indicato nella Relazione e proposta tecnica svolta Settore Governo del Territorio e secondo le indicazioni in essa previste:

Prot.	Data	Ubicazione	Catasto	Sintesi valutazione e proposta
06	-	-	Via U. Maddalena	Fg. n. 21 Mapp.li 845-846-847- 848 R4- 6.21 A seguito dell’approvazione della Variante n.1 al PAT con D.C.C.32 del 27.11.2020, parte dell’ambito R4-6.21 oggetto di decadenza ricade all’esterno dell’ A.U.C.. Si propone il rinnovo quinquennale della parte di R4-6.21 (mq. 3.375 circa) Il rinnovo quinquennale <u>di parte dell’ambito</u> andrà quindi a consumare suolo che dovrà essere annotato nel registro fondiario. La rimante parte di ambito già edificata ed all’interno del A.U.C. sarà oggetto di ripianificazione con prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano

Prot.	Data	Ubicazione	Catasto	Sintesi valutazione e proposta
				degli Interventi Accoglibile con la prescrizione di aggiornamento del Registro Fondiario e in caso di vendita delle aree obbligo per gli acquirenti del versamento del contributo di cui all'art. 18, comma 7 bis della L.R. 14/2011
07	-	-	Via Tullio Serafin Fg. n. 49 Mapp.le 2482	R4-4.42 A seguito dell'approvazione della Variante n.1 al PAT con D.C.C.32 del 27.11.2020 l'ambito R4-4.42 oggetto di decadenza ricade all' interno dell' A.U.C., in quanto considerato intercluso. Si propone il rinnovo quinquennale dell'ambito R4-4.42. Il rinnovo quinquennale dell'ambito non andrà quindi a consumare suolo. Accoglibile con la prescrizione in caso di vendita delle area dell'obbligo per gli acquirenti del versamento del contributo di cui all'art. 18, comma 7 bis della L.R. 14/2011

4. **di stabilire** il contributo di cui all'art. 18 comma 7bis della L.R. 11/2004 nell'1% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU;
5. **di dare atto** che il versamento del contributo determinato considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU in attuazione dell'art. 18 comma 7 bis della L.R. 11/2004, non trova applicazione nel caso delle aree di proprietà Comunale;
6. **di dare atto** che negli altri casi l'omesso o parziale versamento di detto contributo entro il termine del 31/12 di ogni anno successivo al presente atto, comporterà l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e troverà conseguentemente applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
7. **di dare atto** che per i rimanenti ambiti di trasformazione o espansione soggette a strumento attuativo non approvato le previsioni urbanistiche del PI vigente devono ritenersi decadute dal 1 marzo 2022 e per gli stessi trova applicazione l'art. 33 della L.R. 11/2004, fino alla ripianificazione che avverrà con la seconda fase della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi;
8. **di demandare** al competente ufficio comunale la predisposizione degli atti necessari e propedeutici alla comunicazione agli aventi titolo dell'entità e delle modalità di pagamento del contributo annuo che sarà destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione di cui alla L.R. 14/2017;
9. **di dare atto** che la pubblicazione dell'atto all'albo on - line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali";
10. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente alla sezione Amministrazione

Trasparente, sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti degli organi di indirizzo politico” ed altresì nella sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio;

11. **di dare atto** che dall’assunzione della presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio corrente;

si chiede immediata esecutività per poter procedere al più presto con il Piano delle Alienazioni.”

Vista la proposta di deliberazione,
dato atto che risulta presente anche il Consigliere Comunale Crocco Heidi,
dato atto altresì che gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene di seguito riportata, quale parte integrante e sostanziale del verbale:

“Presidente

Passiamo al punto 4 dell’Ordine del Giorno: “Istanze per la decadenza degli ambiti del Piano degli Interventi soggetti a strumento urbanistico attuativo, non ancora approvati. Proroga quinquennale e determinazione del valore del contributo ai sensi dell’articolo 18 comma 7 Bis della Legge Regionale 11/2004.” C’è un errore di battitura sull’ordine del giorno, trovate 2024 invece è 2004. Prego Assessore Sommacampagna.

Assessore Sommacampagna

Come recita l’articolo 78 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, che dispone ai commi 2 e 3 che “gli amministratori di cui all’articolo 77 comma 2 devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e gli specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino quarto grado”. Pertanto i Consiglieri hanno ricevuto il deliberato con i nominativi per i quali andiamo a votare, se qualcuno ha gradi di parentela fino al quarto grado, è pregato di uscire per la votazione. Quindi leggo il deliberato.

Presidente

Chiedo scusa Assessore, è arrivata, nei termini di regolamento, una proposta di emendamento fatto dall’Assessore Parisotto. Vi informo già che ha ottenuto parere favorevole contabile e tecnico. Se l’Assessore Parisotto vuole leggere l’emendamento.

Assessore Parisotto

L’emendamento in buona sostanza va a rettificare la percentuale che è indicata all’articolo 18 comma 7 Bis della legge 11/04 che nella delibera nel testo originario era indicata come 1%, io ho proposto lo 0,01 perché l’1% è la percentuale massima per cui propongo lo 0,01. Perché altrimenti, sullo stesso lotto di terreno si dovrebbe applicare una seconda IMU se lasciassimo il deliberato come in origine.

Presidente

Qualcuno vuole intervenire? Mettiamo in votazione l’emendamento e dopo discutiamo la delibera e poi mettiamo ai voti la delibera. Adesso votiamo per l’approvazione dell’emendamento.

Favorevoli? 12. Contrari? Astenuti? 2. I Consiglieri astenuti sono Crocco e il Consigliere Tasso. Adesso possiamo proseguire con... Prego Assessore.

Assessore Sommacampagna

Leggo la delibera. Al punto 1 di stabilire che le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. Al punto 2. Di non accogliere le richieste pervenute a seguito dell'avviso 22 febbraio 2022, protocollo 3390, secondo quanto indicato relazione proposta tecnica svolta, settore Governo del territorio, dando atto che le stesse saranno valutate quali proposte di accordo pubblico – privato, articolo 6 della legge regionale 11/2004. Nell'ambito della prossima seconda fase della variante numero 6, secondo piano degli interventi. Quindi passo alla votazione del numero 1, protocollo 8729...

Assessore Sommacampagna

Passo alla votazione del numero 1, protocollo 8729...

Presidente

No Assessore, non votiamo... la domanda che è stata fatta per singolo utente, ma mettiamo alla votazione l'intera delibera.

Assessore Sommacampagna

Si vota per singolo.

Intervento

L'architetto Pugina ci può dare delucidazioni?

Architetto Pugina

Non è una variante urbanistica questa, è una proroga quinquennale, quindi il gruppo di proposta si vota insieme con i protocolli che lo compongono salvo che ci sia qualche astenuto.

Assessore Sommacampagna

Quindi abbiamo la proposta 1, protocollo 8729; 2 – 8730; 3 – 9696; 4 – 9828; 5 – 12800 per le quali non si accoglie. Passa al voto.

Presidente

(intervento svolto lontano dal microfono)

Segretario Generale

La proposta che viene formulata al Consiglio è di votare come da relazione tecnica, complessiva, tenendo conto che il testo della proposta di delibera è già stato emendato, quindi si approva il testo emendato. Se vuole leggere “di non accogliere le richieste pervenute a seguito dell'avviso 22 febbraio protocollo 3390, secondo quanto nella relazione tecnica, e invece di disporre la proroga quinquennale del termine per l'attuazione delle previsioni relative alle aree di trasformazione espansione come stabilito dall'articolo, dal comma 7 bis dell'articolo 18 legge regionale 11/2004”. Quindi si propone di fare propria quella che è la proposta dell'ufficio tecnico.

Assessore Sommacampagna

Per cui si accettano invece il numero 6 che sono aree di proprietà del Comune, quindi via Umberto Maddalena di Rottanova e al punto 7 via Tullio Serafin.

Segretario Generale

Se è necessario che qualcuno si astenga su singoli punti, è opportuno votare una per una, però se un

Consigliere si doveva astenere doveva prendere e andare via subito, quindi neanche essere presente e quindi allontanarsi. Quindi la proposta di delibera è stata costruita così. In Commissione avete formulato un voto politico punto per punto, però la Commissione è una Commissione consultiva che prepara i lavori del Consiglio. Poi la votazione giuridica è questa ed è come da proposta di delibera.

Presidente

Qualcuno vuole intervenire? Prego Consigliere Tasso.

Consigliere Tasso

Grazie Presidente. Noi avremmo anche votato a favore di alcune di queste nel deliberato. Ma visto che la votazione procede accorpando tutte insieme, ci troviamo costretti ad astenerci dalla votazione in quanto tra tutte ci preme sottolineare che l'ultima, la numero 7, quella che riguarda via Tullio Serafin non trova il nostro favore. Diciamo che non vediamo l'urgenza e la necessità di dover rinnovare, quindi prorogare il titolo di area residenziale in quell'appezzamento di terreno. È vero che nel 2011, nel primo mandato dell'Amministrazione Tommasi, quell'area era stata inserita nel Piano delle Alienazioni, ma il momento e le circostanze in qualche modo ci imponevano di fare quell'operazione per chiudere il bilancio. In tutti questi anni e nel periodo in cui quell'area è stata all'interno del Piano delle Alienazioni, non ha mai ricevuto nessuna dimostrazione di interesse, nessuna offerta. Quell'area, lo sapevamo allora, ma purtroppo – ripeto – le circostanze ci hanno in qualche maniera imposto di fare quell'operazione, e siamo contenti oggi che alla fine sia andata così, nessuno abbia dimostrato interesse. Lo dico perché quell'area è l'unica area di espansione possibile nel caso in cui il nostro istituto di scuola superiore che abbiamo nel territorio, nel Comune di Cavarzere, cioè l'istituto Marconi, volesse ampliare. Per ampliare quella è l'unica area di espansione possibile. Visto che nel corso degli ultimi anni quest'istituto ha anche ampliato l'offerta di didattica e ha visto comunque sempre accrescere il numero di studenti proveniente anche da fuori Comune, ha visto un aumento del numero di ragazzi che hanno scelto quest'istituto per proseguire i loro studi, pensiamo sia fondamentale tenere quell'area, riservarla a questa destinazione. Oggi fortunatamente non ci sono più quelle circostanze che c'erano in quel periodo, più di dieci anni fa ormai, lo dico fortunatamente; non ravvediamo quindi la necessità e l'urgenza di dovere continuare a mantenere a uso residenziale questo appezzamento di terreno e per i motivi che ho appena citato, grazie.

Presidente

Grazie Consigliere Tasso. Qualcun altro vuole intervenire? Mettiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. I Consiglieri astenuti sono: Fumana, Crocco e il Consigliere Tasso. Viene approvato il testo emendato”.

Vista la proposta di emendamento:

TESTO:

“Il contributo previsto dall'art. 18 co. 7 bis L.R. 11/2004 è da intendersi dello 0,01 (zero virgola zero uno) e non dell'1% (un per cento).”

Parere tecnico: favorevole

Parere contabile: favorevole

Esperita la votazione in ordine alla proposta di emendamento che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 14

Voti favorevoli: 12 (espressi per alzata di mano)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: 2 (Crocco, Tasso)

La proposta di emendamento viene approvata.

Esperita la votazione della proposta di delibera nel testo emendato di seguito riportato:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.R. 11/2004 prevede che la pianificazione urbanistica comunale si espliciti mediante il piano regolatore comunale (PRC) il quale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (P.I.);

Il Comune di Cavarzere è dotato di un Piano Regolatore Comunale (PRC) costituito dai seguenti strumenti urbanistici comunali:

- ✓ il Piano di Assetto del Territorio (PAT), ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1979 in data 3 agosto 2010;
- ✓ il Piano degli Interventi (PI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 09.02.2011;

Il Comune ha successivamente attivato le seguenti varianti al Piano degli Interventi

- ✓ Variante n.1 approvata con deliberazione consiliare n.3 in data 14 marzo 2012;
- ✓ Variante n.2 approvata con deliberazione consiliare n.19 in data 7 giugno 2012;
- ✓ Variante parziale al P.I.- SUAP “Ristrutturazione urbanistico-edilizia con ampliamento di attività industriale e modifica della viabilità in variante al Piano degli Interventi” approvata con deliberazione consiliare n.50 del 30 ottobre 2014;
- ✓ Variante n.3 approvata con deliberazione consiliare n.74 in data 11 dicembre 2014;
- ✓ Variante parziale al P.I.- Recepimento di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art.6 della L.R.11/2004, approvata con deliberazione consiliare n.7 del 18 aprile 2016;
- ✓ Variante n. 4 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 30.01.2017;
- ✓ Variante n.5 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 29.07.2022;
- ✓ Variante n.7 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n.46 del 22.12.2022;

Sono inoltre approvate le seguenti Varianti al P.I.:

- ✓ con deliberazione di Consiglio comunale n.5 in data 21.02.2018 è stata approvata la “Variante Verde n. 1 - anno 2017” al P.I. per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della L.R.V. n. 4/2015;
- ✓ con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 in data 23.11.2018 è stata approvata la Variante Verde n. 2 - Anno 2018” al P.I. per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della L.R.V. n. 4/2015;

Contestualmente e successivamente alla formazione del Piano Regolatore Comunale sono intervenute nuove disposizioni normative di settore che richiedono il recepimento nella strumentazione urbanistica quali:

- La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, promotrice di un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali mirando a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in

coerenza con l'obiettivo comunitario di azzeramento entro il 2050, la quale inoltre prevede che l'adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo sia recepito in una specifica variante allo strumento urbanistico comunale (PRC) che si articola nel Piano di Assetto del Territorio e nel Piano degli Interventi.

Dato che l'art.18, comma 7, della L.R. 11/2004 prevede la decadenza, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi, delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33 "Aree non pianificate";

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.11.2020 è stata approvata la variante n.1 semplificata al P.A.T. - Art. 14 L.R. 6.6.2017 n.14 "disposizioni per il contenimento del Consumo di Suolo e modifiche della L.R. 23.4.2004 n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Dato atto che le Varianti n.5 e n.7 approvate rispettivamente con D.C.C. n. 29/2022 e D.C.C. 46/2022 non hanno influito sulla validità delle previsioni quinquennali di trasformazione del Piano degli Interventi;

Visto che l'art. 18, comma 7 bis della L.R. 14/2011, prevede che *“Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7;*

Dato atto che ai sensi dell'art. 2 co. 1 punto c) della L.R. 14/2017 e dell'Art.63 delle N.T. del P.A.T. le aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati al di fuori degli “Ambiti di Urbanizzazione Consolidata” consumano la quantità massima di suolo attribuita con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto n. 179 del 4/11/2019;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 30.01.2017 pubblicata all'Albo Pretorio in data 14.02.2017, è stata approvata la Variante n.4 al Piano degli Interventi che prevedeva la proroga del termine quinquennale di cui all'Art.18 comma 7 della L.R 14/2011 cioè fino al 1.03.2022;

Visto l'avviso pubblico a protocollo n.3390 del 22.02.2022 ad oggetto *“Avviso di manifestazione di interesse per la proroga del termine quinquennale per le aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati* “con il quale si è provveduto ad informare i cittadini circa i termini di decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione e a ricordare la possibilità di richiesta di proroga da perfezionare entro il 21.05.2022

Visto il Documento Programmatico Preliminare relativo alla Variante n.6/Secondo Piano degli Interventi, illustrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 30.09.2022, che indica nella prima fase la valutazione e la eventuale reiterazione e revisione delle aree già pianificate (anche di proprietà comunale) dal PI previgente, in virtù delle richieste di proroga presentate a seguito della pubblicazione di avviso del 22 febbraio 2022 prot.3390;

Verificato che:

- sono pervenute al protocollo comunale n. 3 richieste;
- che il procedimento di formazione efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo, specifica al comma 6 del medesimo articolo, le condizioni necessarie per procedere alla redazione di piani attuativi anche in assenza della totalità degli aventi titolo proprietari delle aree facenti parte dell'ambito soggetto a PUA che in particolare recita: "I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo".

Considerato che a seguito di Relazione e proposta tecnica del Settore Governo del Territorio prot. 5991 del 23.03.2023 che si richiama integralmente agli atti d'ufficio è risultato :

- 2 istanze si riferiscono ad ambiti che con la Variante n.5 sono state riclassificate A1 e quindi saranno valutate successivamente nell'ambito della prossima Variante n.6/Secondo Piano degli interventi;
- 2 istanze non si riferiscono al solo rinnovo, ma chiedono delle modifiche alle previsioni del P.I. e quindi saranno valutate successivamente nell'ambito della prossima Variante n.6/Secondo Piano degli interventi;
- 1 istanza è richiesta da un solo proprietario dell'ambito che non ha il 75% di proprietà delle aree e sarà valutata successivamente nell'ambito della prossima Variante n.6/Secondo Piano degli interventi
- 2 aree sono di proprietà Comunale ed essendo inserite nel Piano delle Alienazioni in tessuti R4 vengono proposte d'ufficio in ossequio a quanto indicato nel Documento Programmatico Preliminare illustrato con D.C.C. n.29/2022;

Dato atto :

- della possibilità di dettare una nuova disciplina per aree soggette a decadenza di cui al comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
- che per le aree di trasformazione o espansione soggette a strumento attuativo non approvato e non oggetto di proroga del termine quinquennale gli effetti finanziari a carico del bilancio comunale saranno verificati con successivi provvedimenti con i quali verrà valutato il minor gettito fiscale in conseguenza della riclassificazione come area "non pianificata";

Ritenuto di:

- non accogliere le richieste pervenute a seguito dell'Avviso 22 febbraio 2022 prot.3390 secondo quanto indicato Relazione e proposta tecnica svolta Settore Governo del Territorio dando atto che le stesse saranno valutate quali proposte di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell'ambito della prossima seconda fase della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi;
- di disporre la proroga quinquennale del termine per l'attuazione delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione come stabilito dal c.7 bis dell'Art.18 della L.R 11/2004 o espansione agli ambiti come risultanti quanto indicato nella Relazione e proposta tecnica svolta Settore Governo del Territorio e secondo le indicazioni in essa previste;
- di stabilire il contributo dell'art. 18 comma 7bis della L.R. 11/2004 nell'0,01% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU;
- di dare atto che il versamento del contributo determinato considerato che ai fini dell'applicazione dell'IMU in attuazione dell'art. 18 comma 7 bis della L.R. 11/2004, non trova applicazione nel caso delle aree di proprietà Comunale;
- dare atto che negli altri casi l'omesso o parziale versamento di detto contributo entro il termine del 31/12 di ogni anno successivo al presente atto, comporterà l'immediata

decadenza delle previsioni oggetto di proroga e troverà conseguentemente applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

- dare atto che per i rimanenti ambiti di trasformazione o espansione soggette a strumento attuativo non approvato le previsioni urbanistiche del PI vigente devono ritenersi decadute dal 1 marzo 2022 e per gli stessi trova applicazione l'art. 33 della L.R. 11/2004, fino alla ripianificazione che avverrà con la seconda fase della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi;

Dato atto che la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente.

Acquisito il parere della Terza Commissione Consiliare nella seduta del 27 marzo 2023.

Vista

- la legge regionale 23 aprile 2004, n.11 *“norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e s.m.i.*;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali”*;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espressi dai Responsabili del Servizio interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del d.lgs. n. 267/2000;

Atteso che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione i Responsabili dei Servizi attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo ai Responsabili firmatari dell'atto medesimo;

Dato atto che:

- l'art. 78 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) dispone ai commi 2 e 4:
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

DELIBERA

1. **di stabilire** che le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di non accogliere** le richieste pervenute a seguito dell'Avviso 22 febbraio 2022 prot.3390 secondo quanto indicato Relazione e proposta tecnica svolta Settore Governo del Territorio

dando atto che le stesse saranno valutate quali proposte di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell'ambito della prossima seconda fase della Variante n.6/Secondo Piano degli Interventi:

	Prot.	Data	Ubicazione	Catasto	Sintesi e proposta tecnica
01	8729	09.05.2022	SP Cavarzere Romea	Fg. n.25 Mapp.le n. 173	P1.2-1.30a (parte) Si chiede Il rinnovo quinquennale di parte del tessuto P1.2-1.30a (oraA1) relativa ai mappali in proprietà Non accoglibile con la variante n.5 adottata con DCC 35/2021 e approvata con D.C.C. 24/2022 le porzioni di area P1.2-1.30a, di limitate dimensioni, che costituivano un residuo assai ridotto, la cui attuazione in termini edificatori sarebbe risultata impraticabile, sono stati riclassificati quali aree a prevalente destinazione agricola A1, in coerenza con il restante contesto. La Richiesta sarà valutata quale proposta di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell’ambito della prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi
02	8730	09.05.2022	SP Cavarzere Romea	Fg. n.25 Mapp.le n. 105-230	P1.2-1.30a (parte) Si chiede Il rinnovo quinquennale di parte del tessuto P1.2-1.30a (oraA1) relativa ai mappali in proprietà Non accoglibile con la variante n.5 adottata con DCC 35/2021 e approvata con D.C.C. 24/2022 le porzioni di area P1.2-1.30a, di limitate dimensioni, che costituivano un residuo assai ridotto, la cui attuazione in termini edificatori sarebbe risultata impraticabile, sono stati riclassificati quali aree a prevalente destinazione agricola A1, in coerenza con il restante contesto. La Richiesta sarà valutata quale proposta di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell’ambito della prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi
03	9696	19.05.2022	Via C.A. Dalla Chiesa - Via Garibaldi	Fg. n.49 Mapp.le n. 1001- 1002	F_Speciale 05 La proposta non è solo una richiesta di rinnovo quinquennale. Si chiede di rimodulare l’ambito d’intervento e di modificare la destinazione d’uso di parte dell’area per servizi privati. Non accoglibile in quanto la richiesta prevede modifiche ai contenuti della precedente previsione in termini di parametri urbanistici e destinazioni d’uso. La Richiesta sarà valutata quale proposta di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell’ambito della prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi

	Prot.	Data	Ubicazione	Catasto	Sintesi e proposta tecnica
04	9828	23.05.2022	Via Santa Maria	Fg. n.27 Mapp.le 118-132	P 2.3 – 1.83 La proposta non è solo una richiesta di rinnovo quinquennale. Si chiede di ridurre l'ambito d'intervento e di modificare la destinazione d'uso di parte dell'area in residenziale ed agricola. Non accoglibile in quanto la richiesta prevede modifiche ai contenuti della precedente previsione in termini di parametri urbanistici e destinazioni d'uso. La Richiesta sarà valutata quale proposta di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell'ambito della prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi
05	12800	05.07.2022	Cà Labia	Fg. n. 48 - Mapp.le 2269	AT-06 Si chiede il rinnovo quinquennale dell'edificabilità di parte dell'AT_06 Non accoglibile in quanto richiesta da un solo proprietario dell'ambito che non ha il 75% di proprietà delle aree ricadenti nell'AT_06. Dai dati comunicati la parte di area del richiedente è pari a mq.2.340 che corrispondono al 50% dell'AT_06 di mq 4.625. La Richiesta sarà valutata quale proposta di accordo pubblico /privato Art.6 della L.R 11/2004 nell'ambito della prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi

3. **di disporre** la proroga quinquennale del termine per l'attuazione delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione come stabilito dal c.7 bis dell'Art.18 della L.R. 11/2004 degli ambiti come risultanti quanto indicato nella Relazione e proposta tecnica svolta Settore Governo del Territorio e secondo le indicazioni in essa previste:

	Prot.	Data	Ubicazione	Catasto	Sintesi valutazione e proposta
06	-	-	Via U. Maddalena	Fg. n. 21 Mapp.li 845-846-847- 848	R4- 6.21 A seguito dell'approvazione della Variante n.1 al PAT con D.C.C.32 del 27.11.2020, parte dell'ambito R4-6.21 oggetto di decadenza ricade all'esterno dell' A.U.C.. Si propone il rinnovo quinquennale della parte di R4-6.21 (mq. 3.375 circa) Il rinnovo quinquennale <u>di parte dell'ambito</u> andrà quindi a consumare suolo che dovrà essere annotato nel registro fondiario. La rimanente parte di ambito già edificata ed all'interno del A.U.C. sarà oggetto di ripianificazione con prossima predisposizione della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi Accoglibile con la prescrizione di aggiornamento del

Prot.	Data	Ubicazione	Catasto	Sintesi valutazione e proposta
				Registro Fondiario e in caso di vendita delle aree obbligo per gli acquirenti del versamento del contributo di cui all'art. 18, comma 7 bis della L.R. 14/2011
07	-	-	Via Tullio Serafin Fg. n. 49 Mapp.le 2482	R4-4.42 A seguito dell'approvazione della Variante n.1 al PAT con D.C.C.32 del 27.11.2020 l'ambito R4-4.42 oggetto di decadenza ricade all' interno dell' A.U.C., in quanto considerato intercluso. Si propone il rinnovo quinquennale dell'ambito R4-4.42. Il rinnovo quinquennale dell'ambito non andrà quindi a consumare suolo. Accoglibile con la prescrizione in caso di vendita delle aree dell'obbligo per gli acquirenti del versamento del contributo di cui all'art. 18, comma 7 bis della L.R. 14/2011

4. **di stabilire** il contributo di cui all'art. 18 comma 7bis della L.R. 11/2004 nello 0,01% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU;
5. **di dare atto** che il versamento del contributo determinato considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU in attuazione dell'art. 18 comma 7 bis della L.R. 11/2004, non trova applicazione nel caso delle aree di proprietà Comunale;
6. **di dare atto** che negli altri casi l'omesso o parziale versamento di detto contributo entro il termine del 31/12 di ogni anno successivo al presente atto, comporterà l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e troverà conseguentemente applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
7. **di dare atto** che per i rimanenti ambiti di trasformazione o espansione soggette a strumento attuativo non approvato le previsioni urbanistiche del PI vigente devono ritenersi decadute dal 1 marzo 2022 e per gli stessi trova applicazione l'art. 33 della L.R. 11/2004, fino alla ripianificazione che avverrà con la seconda fase della Variante n.6/ Secondo Piano degli Interventi;
8. **di demandare** al competente ufficio comunale la predisposizione degli atti necessari e propedeutici alla comunicazione agli aventi titolo dell'entità e delle modalità di pagamento del contributo annuo che sarà destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione di cui alla L.R. 14/2017;
9. **di dare atto** che la pubblicazione dell'atto all'albo on - line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali";
10. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" ed altresì nella sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio;

11. **di dare atto** che dall'assunzione della presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio corrente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 14

Voti favorevoli: 11 (espressi per alzata di mano)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: 3 (Crocco, Fumana, Tasso)

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione nel testo emendato, sopra riportato.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e dell'art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo in atti:

di Regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 19-04-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Pugina Federico

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e dell'art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo in atti:

di Regolarità contabile: Favorevole

Lì, 26-04-2023

Il Dirigente del Settore
F.to GIROTTO LUIGI MARIA

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FAVA ROBERTA

IL Segretario Generale
F.to Targa Michela

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL Segretario Generale

N. 616 reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Si certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

10-05-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 21-05-2023 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

CAVARZERE, 22-05-2023

Il Segretario Generale
